



OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE

Il fornitore, una volta ricevuta la dichiarazione di intento è tenuto ad alcuni adempimenti:

- 1) riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte del cliente esportatore abituale, tramite verifica online al seguente indirizzo
<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>
- 2) numerare progressivamente le dichiarazioni di intento ricevute ed annotarle entro 15 giorni dal ricevimento in apposito registro denominato "Registro cronologico delle richieste" (non soggetto a preventiva vidimazione). Fac-simile allegato
- 3) indicare nella fattura di vendita emessa gli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute (numero e data), gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull'apposito registro e riportare anche il titolo di inapplicabilità dell'imposta (es. Non imponibile art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72)
Fac-simile indicazione su fattura emessa : *Non imponibile Iva ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), DPR 633/72 e successive modificazioni, come da vs. dichiarazione n. ___/___ del ___/___/___ e ns protocollo n. ___/___/___*
- 4) indicare "Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17.06.2014 (articolo 6)" e l'importo.
Si ricorda che qualora l'importo fatturato sia superiore a 77,47 euro, l'operazione sarà assoggettata all'imposta di bollo da 2 euro.

Per applicare ai beni ceduti o ai servizi prestati la non imponibilità IVA, la dichiarazione d'intento deve essere ricevuta in data anteriore all'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/72.

